

Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196

Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196